



TEAMSYSYSTEM BUSINESS REVIEW

| n. 10/2021

Supplemento a TeamSystem Review n. 298

In collaborazione con



TeamSystem DMS: il supporto tecnologico per migliorare la gestione dei processi digitali

Documenti digitali? Archivio digitale!

Il primo passo verso la trasformazione digitale riguarda la “dematerializzazione”, ovvero la sostituzione di documenti cartacei con documenti digitali.

Oggi la maggior parte dei documenti sono prodotti sin dall’origine in formato digitale; non si parla più quindi di dematerializzazione, bensì di “digitalizzazione”.

Di conseguenza anche l’archiviazione diventa digitale.

TeamSystem DMS è il modulo di TeamSystem Enterprise per creare un archivio centralizzato di documenti e informazioni che può:

- **contenere documenti di qualsiasi natura e origine:** dalla scansione di documenti cartacei all’archiviazione di messaggi di posta elettronica;
- **classificare ogni documento in base alla tipologia di appartenenza** (es. offerte, progetti, etc.), analogamente a quanto succede all’archiviazione manuale;
- **definire degli attributi di ricerca** (ad es. cliente e fornitore, l’oggetto del documento e la data di riferimento), al fine di facilitarne la ricerca all’interno dell’archivio;
- **creare collegamenti ad altri documenti** (ad es. la fattura collegata all’ordine e al DDT), in modo da poter navigare in modo semplice all’interno dell’archivio.

Tramite questa nuova modalità di gestione documentale l’organizzazione aziendale è in grado di trarre **vantaggi legati ad una maggior efficienza e alla conseguente riduzione dei costi:**

- diretti: carta, toner e spazio per gli archivi;
- indiretti: tempo che l’utente dedica all’archiviazione e alla ricerca.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/dms-archiviazione-documentale-ts-enterprise

Lavoro e previdenza

Ulteriori indicazioni per il <i>ticket</i> di licenziamento	2
Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio	5
Prestazione economica di malattia nel settore spettacolo	7
Tfr: coefficiente di agosto 2021	10

Economia e finanza

Equo canone di agosto 2021	11
----------------------------	----

Fisco e tributi

Sponsorizzazioni Asd - Ssd: deducibilità non sindacabile fino a 200.000 euro	12
Il conferimento di partecipazioni "qualificate" nella prassi dell'Agenzia delle entrate	17
La ristrutturazione del debito gravante sull'abitazione dell'esecutato	23

Ulteriori indicazioni per il *ticket* di licenziamento

Con la circolare n. 137/2021 l'Inps ha fornito nuovi chiarimenti sulla determinazione dell'importo del c.d. ticket di licenziamento, contribuzione introdotta dalla L. 92/2012, avendo rilevato che i versamenti non sono sempre stati corretti e preannunciando che sarà richiesta la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Introduzione

La normativa prevede che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla prestazione di disoccupazione, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione della contribuzione aggiuntiva dovuta per i rapporti a termine.

Con la circolare n. 40/2020 l'Istituto aveva fornito un quadro riepilogativo delle fattispecie che comportano l'obbligo contributivo in argomento e delle tipologie contrattuali per le quali, invece, il contributo non è dovuto. Ulteriori ipotesi di esclusione dall'obbligo contributivo sono state illustrate con il messaggio n. 3920/2020 (esonero ex articolo 43-bis, D.L. 109/2018) e con la circolare n. 48/2021, con riferimento alle risoluzioni dei rapporti di lavoro determinate e concordate ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015 (indennità mensile relativa al c.d. contratto di espansione).

Misura del contributo

Il contributo, come detto, è pari al 41% del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni e, quindi, è scollegato dall'importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia *part time* o *full time*.

Per determinarlo correttamente occorre, innanzitutto, determinare l'anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole esposte al paragrafo 3.1 della circolare n. 40/2020, in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi. Per i periodi di lavoro inferiori all'anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto. Pertanto, ad esempio:

- per lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 12 mesi, il contributo dovuto è pari al 41% del massimale ASpI/NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;
- per un lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 6 mesi, invece, il contributo dovuto è pari a 6/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;
- per un lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 28 mesi (2 anni e 4 mesi), il contributo dovuto è pari al 41% del massimale ASpI/NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per $2 + 4/12$ del 41% del massimale ASpI/NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

In caso di licenziamento collettivo, la misura del contributo è determinata utilizzando i criteri sopra esposti, ma valutando anche:

- se la dichiarazione di eccedenza del personale prevista dalla procedura di licenziamento collettivo abbia formato o meno oggetto di accordo sindacale ex articolo 4, comma 9, L. 223/1991,

Lavoro e previdenza

- perché in caso negativo, dal 1° gennaio 2017, il contributo è moltiplicato per 3 volte;
- se l'azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientri nel campo di applicazione della Cigs e sia quindi tenuta alla relativa contribuzione di finanziamento, perché, dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento, l'aliquota percentuale del c.d. *ticket* di licenziamento è innalzata in tali casi all'82%, a esclusione dei licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018.

Esempi relativi a licenziamento collettivo dal mese di gennaio 2018		
Casistica		Determinazione valore <i>ticket</i>
Azienda no Cigs	Licenziamento con accordo	41% del massimale NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni
	Licenziamento senza accordo	41% del massimale NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3
Azienda sì Cigs	Licenziamento con accordo	82% del massimale NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni
	Licenziamento senza accordo	82% del massimale NASpI dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3

Nelle ipotesi in cui il *ticket* sia dovuto a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro durante il c.d. blocco dei licenziamenti legato alla fase emergenziale Covid, per adesione del lavoratore all'accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell'indennità NASpI al lavoratore che vi aderisce, il contributo è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche qualora si verifichi la contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono alla citata fattispecie di accordo.

Massimale

Secondo la norma istitutiva, il contributo si calcola sulla base del massimale di ASpI, perciò la sua misura è stata determinata tenendo conto di tale massimale, annualmente individuato dall'Inps. Dalla data di istituzione della NASpI (1° maggio 2015) sono mutati i criteri di calcolo del massimale, secondo quanto disposto dall'articolo 4, D.Lgs. 22/2015, che prevede che la NASpI non possa superare, nel 2015, l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. In applicazione dei citati criteri, il massimale dell'indennità di disoccupazione è annualmente determinato e comunicato dall'Istituto con specifica circolare.

Tabella riassuntiva degli importi annui del massimale su cui calcolare il <i>ticket</i>			
Anno	Circolare Inps	Retribuzione imponibile	Massimale
2013 - ASpI	14/2013	1.180,00	1.152,90
2014 - ASpI	12/2014	1.192,98	1.165,58
2015 - ASpI	19/2015	1.195,37	1.167,91
2015 - NASpI	94/2015	1.195,00	1.300,00
2016 - NASpI	48/2016	1.195,00	1.300,00
2017 - NASpI	36/2017	1.195,00	1.300,00
2018 - NASpI	19/2018	1.208,15	1.314,30
2019 - NASpI	5/2019	1.221,44	1.328,76
2020 - NASpI	20/2020	1.227,55	1.335,40
2021 - NASpI	7/2021	1.227,55	1.335,40

Contributo versato in difetto o in eccesso

Da recenti controlli, l'Inps ha rilevato che la modalità di calcolo del ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta in linea con quanto previsto, non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all'importo del massimale annuo AspI/NASpI, con la conseguenza che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell'ASpI (periodo nel quale il massimale era inferiore alla retribuzione imponibile), mentre per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, il contributo versato risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto (per tali periodi il massimale è superiore al valore della retribuzione imponibile).

Per tali motivi, l'Istituto di previdenza ha comunicato con la circolare n. 137/2021 che, con apposito successivo messaggio saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti al 17 settembre 2021.

Riferimenti normativi

Inps, circolare 137/2021

Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio

L'Inail, con circolare n. 24/2021, interviene sull'argomento in oggetto fornendo un quadro complessivo degli adempimenti dichiarativi, in tema di infortunio sul lavoro, e delle relative sanzioni in caso di omissione o ritardo nell'invio.

Introduzione

La circolare n. 24/2021 ricorda l'obbligo di presentazione, all'Istituto assicuratore, della denuncia per tutti gli infortuni intervenuti ai lavoratori e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni; ciò indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. Tale denuncia deve essere presentata, in via telematica tramite il servizio esistente sul sito Inail, entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. Circa l'operatività, viene evidenziato che il giorno iniziale, di decorrenza del termine, è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto notizia dal lavoratore. Se trattasi di scadenza in giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su 5 giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Fanno eccezione a dette regole gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, per i quali la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall'infortunio.

Nel caso in cui il lavoratore venga inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni da quello dell'infortunio, e solo successivamente la prognosi venga prolungata oltre il quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nel termine inizialmente previsto (ovvero entro i 3 giorni).

Nel caso residuale in cui venga accertato che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell'infortunio, e dunque non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di invio decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla sede competente via pec.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione, la misura della sanzione è stata aggiornata da diverse norme successive e risulta attualmente di importo da 1.290 a 7.745 euro. Viene ricordato che tale violazione rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui al D.Lgs. 124/2004, attivabile nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati, ove le inadempienze risultino sanabili. Detta diffida si applica, altresì, anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida stessa, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. Il personale ispettivo Inail, per dette inadempienze, a seguito dell'estensione del potere di diffida anche al personale degli Istituti previdenziali, è quindi tenuto ad applicare tale procedura. Qualora il trasgressore non provveda a sanare l'illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta per il caso di diffida, i funzionari dell'Inail che hanno rilevato l'inadempienza e attivato il procedimento devono fare immediatamente rapporto al competente ITL. In tale situazione, l'ITL provvederà all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, con sanzione ridotta pari a 2.580 euro, ovvero il doppio del minimo della sanzione edittale.

Le sanzioni dovranno essere pagate tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.

Viene, infine, ricordato che è in vigore l'obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008, in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) per casi di infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. L'invio della comunicazione deve essere effettuato entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Per tale adempimento è stato predisposto il servizio telematico per la comunicazione di infortunio,

sul sito Inail, denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. Nel caso in cui per un infortunio sul lavoro, inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni, e che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al Sinp tramite l'Inail, venga prolungata la prognosi oltre i 3 giorni dall'evento, è stata prevista un'apposita funzione del servizio, che consente al datore di lavoro di adempiere all'obbligo della denuncia di infortunio all'Inail recuperando i dati già presenti nella comunicazione effettuata.

La violazione dell'invio della denuncia di infortunio si qualifica come un illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti, per cui la data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia; da tale data, quindi, decorre il termine di prescrizione quinquennale. Per il caso di omessa o tardiva denuncia riguardante un infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni, per il quale il medico rilasci una certificazione di continuazione dell'infortunio, con prognosi che si prolunga quindi oltre i 3 giorni dall'evento, la data di commissione dell'illecito (come detto il giorno successivo alla scadenza del termine) è costituita dal terzo giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato medico di infortunio che prolunga la prognosi.

Viene, infine, fatto presente che l'accertamento dell'omessa denuncia di infortunio presuppone il sussistere di queste condizioni:

- la ricezione da parte dell'Inail del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro 3 giorni;
- la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di 2 giorni previsto dalla legge per l'adempimento dell'obbligo della denuncia;
- la verifica dell'effettiva data di conoscenza dell'infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all'obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.

La sede Inail, qualora non risulti pervenuta la denuncia di infortunio, deve chiedere al datore di lavoro di inviare la denuncia stessa, comunicando i riferimenti del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura ospedaliera. Per le denunce tardive le sedi Inail dovranno provvedere all'immediata contestazione e notificazione della violazione accertata, tramite la diffida obbligatoria.

Riferimenti normativi

Inail, circolare n. 24/2021

Prestazione economica di malattia nel settore spettacolo

L'articolo 66, commi 1-3, D.L. 73/2021, c.d. Sostegni-bis, ha introdotto novità in tema di tutela previdenziale della malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) gestione ex Enpals. Alla luce delle nuove disposizioni, entrate in vigore il 26 maggio 2021, e al fine di rendere un quadro completo della normativa vigente in materia, con la circolare n. 132/2021 l'Inps ha riepilogato le caratteristiche peculiari della prestazione di malattia ai lavoratori del settore e ha fornito indicazioni operative utili per la corretta individuazione dei lavoratori aventi diritto alla prestazione economica di malattia con pagamento diretto da parte dell'Istituto, ove normativamente previsto.

Introduzione

È bene ricordare, in premessa, che, data la particolare natura del settore, l'assicurazione di malattia è riconosciuta a tutti i lavoratori in argomento (con le sole eccezioni previste), compresi quelli che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione. Ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione contributiva occorre, quindi, tenere in considerazione la sola natura dell'attività lavorativa, prescindendo dalla tipologia di rapporto di lavoro o dal settore di inquadramento del datore di lavoro: sono perciò obbligati al versamento tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo, compresi quelli che corrispondono, in forza di previsioni di contratti e accordi collettivi di lavoro ovvero di pattuizioni individuali, un trattamento economico al lavoratore in caso di assenze per malattia (si veda in merito la circolare Inps n. 124/2017).

Lavoratori aventi diritto

La platea dei soggetti iscritti al Fpls per i quali è previsto l'obbligo assicurativo per la malattia è stata analiticamente identificata, nell'articolo 3, D.Lgs. 708/1947, con coloro che svolgono attività artistiche, tecniche o amministrative. Tali figure professionali sono state via via adeguate, da ultimo con il D.M. Lavoro 15 marzo 2005. A tali lavoratori è riconosciuto il diritto alla tutela previdenziale della malattia, sempreché non percepiscano durante l'evento morboso una normale retribuzione da parte dei datori di lavoro in forza dei contratti collettivi di riferimento.

Risultano esclusi dall'obbligo assicurativo e, quindi, dalla tutela previdenziale:

- i lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
- i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche ai quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia;
- gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti, allo stato, non è, invece, prevista l'assicurazione relativa al trattamento economico di malattia.

Requisiti per il diritto

Dopo le intervenute modifiche normative, i lavoratori iscritti al Fpls hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 (prima 100) contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso. Di conseguenza, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, la tutela sarà riconosciuta a fronte di un numero

minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, ricordando che non sono utili ai fini del requisito suddetto eventuali contributi figurativi o da riscatto o altre contribuzioni diverse da quelle obbligatorie. Anche per i lavoratori dello spettacolo vige il principio dell'automaticità delle prestazioni.

Decorrenza e durata della prestazione

L'indennità di malattia spetta dal 4° giorno successivo a quello di inizio dell'evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare. In presenza di certificazioni mediche di continuazione o in caso di insorgenza di patologia consequenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'evento (ricaduta), non si applicano i 3 giorni di c.d. carenza e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente anche ai fini della misura della prestazione. Anche nei casi in cui la precedente malattia sia stata di durata inferiore a 3 giorni, la decorrenza dell'indennità è stabilita previa esclusione dei giorni di carenza non applicati in precedenza. Per le malattie a "cavaliero" di 2 anni valgono le stesse regole previste per la generalità dei lavoratori.

Misura della prestazione

L'indennità di malattia è pari:

- al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- all'80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
- al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell'80%, a seconda della durata della malattia.

L'indennità spetta per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia, ma non per le festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica qualora risulti che i lavoratori interessati percepiscono, per legge o per contratto, anche in caso di disoccupazione o sospensione, un trattamento economico per le suddette festività cadenti di domenica.

Per i lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del D.Lgs. 708/1947, non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Pertanto, ai lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo:

- è riconosciuta la conservazione della tutela, nei limiti previsti e sotto specificati, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, infatti, il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore alla durata massima prevista dalle vigenti disposizioni (180 giorni nell'arco dell'anno solare). Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, soggetta a obbligo contributivo, nell'arco temporale suindicato, l'indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni;
- l'indennità viene erogata nelle percentuali previste per tutti i giorni di durata della malattia, se la stessa si concluda nel periodo di validità del contratto di lavoro. Qualora, invece, la malattia prosegua oltre tale termine, i giorni eccedenti sono indennizzati al 40%.

Come per la generalità dei lavoratori, durante il ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico, l'indennità di malattia viene ridotta a 2/5 delle misure normali. La giornata di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzata in misura intera. Si ricorda che le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero.

In caso di lavoratori con contratto di lavoro part-time di tipo orizzontale, l'indennità economica spettante risulterà calcolata sulla base della retribuzione percepita in misura proporzionata all'orario di lavoro. Per i casi, invece, di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, l'indennità è dovuta nella misura intera (60% o 80%) per le giornate in cui è prevista attività lavorativa e in misura ridotta (40%) per i giorni di pausa contrattuale.

Determinazione della retribuzione media globale giornaliera (Rm_{gg})

È stato adeguato dal Legislatore il numero delle prestazioni giornaliere da considerare ai fini del calcolo della misura dell'indennità di malattia, precedentemente pari alle ultime 100. Pertanto, a decorrere dagli eventi verificatisi a far data dal 26 maggio 2021, la suddetta misura si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo; sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione.

Per gli assicurati al Fpls con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione (cioè soggetti titolari di rapporti di lavoro di "durata limitata" di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997), ai fini del calcolo dell'indennità economica di malattia si tiene conto di un massimale giornaliero di retribuzione, rilevante anche ai fini della determinazione della contribuzione dovuta. Tale massimale, a decorrere dagli eventi verificatisi dal 26 maggio 2021, è stato elevato da 67,14 a 100 euro.

Per la determinazione della misura della retribuzione giornaliera, rimangono valide le ulteriori indicazioni già fornite con la circolare Inps/Enpals n. 134363 A.G.O./119 - n. 1065 R.C.V. del 21 maggio 1980, al paragrafo 12.

Modalità per l'erogazione dell'indennità

Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore, al momento di insorgenza della malattia, sia in possesso dei requisiti contributivi richiesti per il riconoscimento della tutela a fronte, però, di giornate effettuate presso un datore di lavoro diverso rispetto a quello tenuto al pagamento, il datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare l'effettiva sussistenza dei suddetti requisiti, nonché la retribuzione percepita, ai fini del calcolo dell'indennità economica. A tale scopo il lavoratore collabora con il datore di lavoro fornendogli la documentazione richiesta. Nulla è innovato rispetto alle istruzioni per il conguaglio dell'indennità economica anticipata.

L'indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall'Inps nei confronti di lavoratori disoccupati, "saltuari" con contratto a termine o a prestazione e occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale. Ai fini della verifica dei contributi giornalieri e della determinazione dell'importo dell'indennità da erogare, l'Inps potrà fare riferimento alle informazioni contenute nelle comunicazioni dei dati contributivi e retributivi dei datori di lavoro, senza necessità di richiedere, in linea generale, ulteriore documentazione ai lavoratori in argomento. Nei casi di pagamento diretto della prestazione al lavoratore e al fine di consentire al datore di lavoro l'integrazione del trattamento economico eventualmente prevista per contratto, la Struttura territoriale competente dell'Inps fornisce al datore di lavoro gli elementi ritenuti utili.

Si ricorda che, con i messaggi n. 803/2019 e n. 1475/2019, l'Inps ha comunicato di aver istituito nell'ambito del flusso UniEmens l'elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base dello specifico contratto di riferimento. Tutti i datori di lavoro/committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, pertanto, a valorizzare detto elemento, ricorrentemente, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento malattia, secondo le istruzioni fornite con i predetti messaggi. Tale informazione è necessaria, altresì, in quanto l'operatore Inps procederà a verificare la valorizzazione del campo per potere procedere al pagamento dell'indennità previdenziale ove spettante, nei casi di pagamento diretto, senza necessità di richiedere ulteriore documentazione al lavoratore (specifico contratto di riferimento e buste paga relative all'evento di malattia).

Riferimenti normativi

Inps, circolare n. 132/2021

Tfr: coefficiente di agosto 2021

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ad agosto 2021 è risultato pari a 104,7: ad agosto 2021 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2020 è risultata pari a 2,346041

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2019	Tasso mensile	75% Differenza 2019	Rivalutazione
Gennaio 2021	15 gennaio – 14 febbraio	102,9	0,586510	0,125	0,439883	0,564883
Febbraio 2021	15 febbraio – 14 marzo	103,0	0,684262	0,140	0,513196	0,763196
Marzo 2021	15 marzo – 14 aprile	103,3	0,977517	0,375	0,733138	1,108138
Aprile 2021	15 aprile – 14 maggio	103,7	1,368524	0,500	1,026393	1,526393
Maggio 2021	15 maggio – 14 giugno	103,6	1,270772	0,625	0,953079	1,578079
Giugno 2021	15 giugno – 14 luglio	103,8	1,466276	0,750	1,099707	1,849707
Luglio 2021	15 luglio – 14 agosto	104,2	1,857283	0,875	1,392962	2,267962
Agosto 2021	15 agosto – 14 settembre	104,7	2,346041	1,000	1,759531	2,759531

Equo canone di agosto 2021

L' inflazione del mese di agosto 2021 è stata pari a 2,1%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione ridotta al 75% è pari a 1,575% (unovirgolacinquecentosettantacinque).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 2021 rispetto a agosto 2020 è risultata pari a 2,1% (duevirgolauno). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n. 118/85: il 75% risulta pari a 1,575% (unovirgolacinquecentosettantacinque);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 2021 rispetto ad agosto 2019 risulta pari a 1,5% (unovirgolacinque). Il 75% risulta pari a 1,125% (unovirgolacentoveventicinque).

Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito internet dell'ISTAT.

Sponsorizzazioni Asd - Ssd: deducibilità non sindacabile fino a 200.000 euro

Con l'ordinanza della Cassazione n. 21452/2021 i giudici di legittimità ritornano con il proprio giudizio sul tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione affermando 2 significativi assunti. Il primo che in base alla normativa vigente dal 2008 la natura giuridica delle spese di sponsorizzazione è quella delle spese di pubblicità e pertanto non sono applicabili i limiti di deducibilità di cui all'articolo 108, comma 2, Tuir, il secondo che la disposizione dell'articolo 90, comma 8, costituisce norma speciale che introduce una presunzione legale di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni medesime.

Introduzione

Il tema della deducibilità delle spese di sponsorizzazione, erogate ad associazioni sportive dilettantistiche (Asd), sono giunte all'attenzione dei giudici in modo massivo una decina di anni fa quando, alcuni uffici finanziari, hanno accertato l'integrale deducibilità di dette spese disquisendo su 2 profili, il primo relativo all'inerenza e alla congruità delle spese ex articolo 109, Tuir e il secondo sulla natura giuridica come spese di pubblicità o rappresentanza ex articolo 108, Tuir. Il dibattito giurisprudenziale che si è aperto si è incentrato sulla natura di tali spese con la conseguente necessità di dimostrare, da parte dei contribuenti, l'inerenza e la congruità dei costi sostenuti. Questo si è contrapposto alla richiesta, da parte della dottrina, di applicare il principio normativo sancito dall'articolo 90, comma 8, L. 289/2002. Questa norma introduce, in sostanza, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, considerandole comunque spese di pubblicità, e quindi integralmente deducibili se erogate nei confronti delle associazioni sportive e nel limite annuo di 200.000 euro. Con l'ordinanza della Cassazione n. 21452/2021, qui in commento, da un lato si chiude un cerchio circa la portata della L. 289/2002, confermando che si tratta di norma speciale destinata a derogare il regime di deducibilità dei costi previsto dall'articolo 109, Tuir fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di 200.000 euro e dall'altro afferma, in modo *tranchant*, che il contenzioso circa la qualificazione giuridica delle sponsorizzazioni come spesa di pubblicità o di rappresentanza, sorto anteriormente alla L. 227/2007 (Legge Finanziaria 2008) che ha apportato modifiche all'articolo 108, comma 2, Tuir è da ritenersi superato essendo ormai affermato l'orientamento che riconduce tali spese nel novero di quelle di pubblicità.

Inquadramento del contratto di sponsorizzazione

Le controversie sorte tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti sulla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, si sono incentrate non solo sui principi di inerenza e anti economicità, ma anche nel merito dell'accordo economico tra le parti la cui funzione ricognitiva viene assolta dal contratto. Per questo motivo, prima di entrare nel merito degli aspetti tributari, si ritiene utile fare una breve disamina giuridica del contratto di sponsorizzazione. Sia la dottrina sia la giurisprudenza sono unanimi nel qualificare il contratto di sponsorizzazione come nominato, socialmente tipico e legalmente atipico.

Un contratto si dice nominato quando possiede un *nomen juris* nel sistema legislativo ovvero quando il suo nome è presente in un sistema legislativo, ossia quando il suo nome è presente in almeno una disposizione normativa. Da questo punto di vista, quindi, il contratto di sponsorizzazione è sicuramente qualificabile come un contratto nominato dal momento in cui viene preso in considerazione sia da norme di fonte statale sia da norme di fonte regionale a cui si devono aggiungere, limitatamente al settore dello sport, anche quelle adottate dalle varie federazioni sportive. Allo stesso tempo, data la sua presenza nonché utilizzo nel mondo degli affari, è evidente che il contratto di sponsorizzazione costituisca un tipo sociale, dal momento che con la locuzione tipicità

sociale si vuole fare riferimento appunto a una prassi contrattuale consolidata che, grazie alla sua diffusione e frequenza, ha acquistato una fisionomia ben delimitata. Considerando, infine, che la normativa che consente di definire il contratto di sponsorizzazione come nominato non fornisce una compiuta analisi del contratto e della sua disciplina, ma si occupa solamente di introdurre limiti e di regolarne alcuni effetti e modalità, peraltro solo in relazione a specifici settori è opinione prevalente in dottrina ricondurre tale contratto nell'ambito della atipicità legale che ricomprende ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, cod. civ., sull'autonomia contrattuale, tutti quei contratti per i quali non è prevista una particolare disciplina legislativa.

Nel nostro ordinamento, infatti, la possibilità di stipulare anche contratti "atipici" è prevista dall'articolo 1322, cod. civ., il quale al primo comma stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, formalizzando per iscritto un accordo tra le parti a prestazioni corrispettive, senza alcun obbligo normativo che imponga la forma scritta. Infatti, l'articolo 1350, cod. civ. nell'elencare i contratti che devono farsi per iscritto, non prevede il contratto di sponsorizzazione e specifica, al secondo comma, che le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, la cui legittimità è però subordinata alle condizioni che questi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. È pur vero che il supporto cartaceo fornisce una più ampia rilevanza sotto il profilo probatorio in quanto, l'accertamento prima e il contenzioso poi costituiscono un procedimento e un processo documentale fondati su elementi precostituiti. Pertanto la forma scritta del contratto di sponsorizzazione ancorché non giuridicamente obbligatoria, risulta necessaria in ambito tributario.

Il contratto di sponsorizzazione, permettendo allo sponsor di diffondere il suo marchio attraverso l'attività, il nome, l'immagine di un soggetto o di un evento e permettendo allo sponsorizzato di ricevere una contropartita in denaro o in beni e servizi che gli è assolutamente necessaria o comunque di grande sostegno per lo svolgimento della sua attività o per l'organizzazione dell'evento, ha una funzione economico sociale, consistente appunto, in uno scopo pubblicitario per lo sponsor e in uno economico per lo sponsee, che non solo non urta con il disposto normativo relativo alla causa illecita di cui all'articolo 1343, cod. civ. e con i principi costituzionali, ma che in positivo realizza una vera e propria utilità sociale in armonia con il complesso di valori fatti propri dall'ordinamento. Infatti, così come da un lato la pubblicità è ritenuta attività rientrante nella tutela costituzionale (riferimento alla libertà di iniziativa economica ex articolo 41, Costituzione) dall'altro i contratti di sponsorizzazione hanno ottenuto esplicita considerazione e legittimazione sia da parte del Legislatore nazionale che da quello regionale che in materia tributaria.

La funzione economico sociale del contratto di sponsorizzazione è ancora più evidente nei casi in cui tali contratti siano stipulati nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, che per unanime riconoscimento svolgono un servizio di pubblica utilità garantendo la diffusione pratica dello sport a ogni livello. Riconoscimento, avvallato peraltro anche da una politica di agevolazione fiscale (L. 398/1991) diretta a superare la difficile situazione economica in cui versano questi soggetti costretti a sopportare pesanti costi di gestione non supportati da adeguate entrate.

Definiti i contorni giuridici del contratto di sponsorizzazione il problema è quello di ricercare la disciplina cui assoggettare i contratti atipici, i contratti di sponsorizzazione. Non ci sono dubbi sul fatto che per i contratti di sponsorizzazione, giuridicamente atipici, si possa ricorrere alle norme che disciplinano il contratto in generale e alla regolamentazione pattizia. L'articolo 1323, cod. civ. prevede che *"Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo"* (Titolo II, Libro IV, cod. civ.) quindi requisiti, effetti, nullità, annullabilità nonché la rescissione e la risoluzione del contratto. Da tener comunque presente che i contratti di sponsorizzazione, in virtù della loro atipicità, rientrano nella prassi degli "accordi quadro" nell'ambito dei quali sono previste le obbligazioni principali (versamento somma di denaro, obbligo di veicolazione e diffusione del marchio, etc.) e lasciate agli accordi verbali le obbligazioni accessorie tra cui modalità di diffusione del marchio pubblicitario, scelta dell'evento, etc..

L'inerenza e la congruità

Entrando nel merito del contenzioso che si è aperto con l'Agenzia delle entrate sulla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, affrontiamo il tema che riguarda l'onere in capo al contribuente di dimostrare, ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione, l'inerenza e la congruità della spesa ai sensi dell'articolo 109, Tuir. L'ordinanza in commento consolida il principio secondo il quale, in conformità con l'articolo 90, comma 8, L. 289/2002, le spese di sponsorizzazione erogate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche sino a 200.000 euro annui non sono più sindacabili in merito alla loro inerenza o congruenza. Questo, in futuro, dovrebbe condurre l'Agenzia delle entrate a non utilizzare più questa motivazione negli avvisi di accertamento, ma a oggi vi sono ancora delle pendenze sulle quali discutere e per questo cerchiamo di fare una breve ricostruzione del concetto di inerenza e congruità del costo.

Il primo passaggio è quello di comprendere quali siano le basi su cui si fonda il principio di inerenza e visto l'approccio indipendente di chi scrive, invece di partire dalla previsione normativa dell'articolo 109, comma 5, Tuir, lo si fa facendo riferimento a quanto affermato dalla circolare della G. di F. del 27 novembre 2017: *"La prima parte di tale disposizione (articolo 109, comma 5, Tuir - ndA) richiede che i componenti negativi si riferiscano alle attività o ai beni da cui derivano i componenti positivi tassati e non semplicemente a questi ultimi; di conseguenza, si riconosce in senso unanime la deducibilità anche degli oneri che non sono collegati in maniera diretta e immediata agli elementi positivi, essendo sufficiente una correlazione fra il componente negativo che si intende dedurre e l'attività produttiva di ricavi imponibili, cioè un rapporto di causa ed effetto o un collegamento funzionale fra il costo e l'oggetto dell'impresa. Al riguardo, con la circolare ministeriale n. 30/9/944 del 7 luglio 1983 e altri interventi ministeriali, si è chiarito come il concetto di inerenza non sia legato ai ricavi dell'impresa, ma alla attività di questa e, pertanto, possono essere considerati deducibili anche costi e oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese promozionali e comunque quelle dalle quali si attendono ricavi in tempi successivi; anche la stessa giurisprudenza è unanimemente orientata a richiedere, per la deducibilità dei costi e degli oneri, che gli stessi siano rapportati come causa ad effetto nel circuito della produzione del reddito. Conseguentemente può affermarsi, in generale, che il giudizio di deducibilità di un costo per inerenza riguarda la natura del bene o del servizio e il suo rapporto con l'attività d'impresa, da valutarsi in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche dell'impresa stessa e non, semplicemente, ex post in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito"*.

Quindi è lo stesso organo deputato agli accertamenti ad affermare che:

1. l'inerenza si ha in relazione all'attività, e non ai ricavi;
2. sono inerenti anche quei costi che non danno certezza in termini di ritorno di ricavi; in tal senso va letta la locuzione si attendono ricavi, tenuto conto che un'attesa non sempre è premiata da un risultato;
3. non può essere giudicato non inerente in sé un costo sostenuto dall'impresa se, con una indagine successiva, si riscontra che da essa non si sono avuti incrementi di ricavi più o meno significativi.

Il giudizio della G. di F. potrebbe essere riassunto nel concetto che *"l'inerenza rappresenta quella regola che identifica il necessario collegamento che vi deve essere tra un componente economico e l'attività esercitata da parte dell'imprenditore"*. Al contrario, la previsione normativa dell'articolo 109, comma 5, Tuir, più che definire il concetto di inerenza pare si occupi prevalentemente della correlazione tra i componenti negativi e i proventi imponibili e/o proventi esenti. In questo modo il Legislatore sancisce il principio secondo cui i componenti negativi che afferiscono a proventi esenti sono deducibili solo parzialmente con il meccanismo del pro rata. Il fatto che il Legislatore non abbia sancito un principio di inerenza, ma se ne sia occupato circostanziando la questione alla correlazione tra componenti negativi e proventi imponibili o esenti, ha determinato significativi risvolti sulla possibilità di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria in particolare, con riferimento alle spese di sponsorizzazione, sulla loro congruità rispetto ai ricavi prodotti. È sulla base di queste considerazioni che l'ufficio, il più delle volte, muove le proprie contestazioni utilizzando l'argomento dell'antiecono-

micità del comportamento del contribuente. Presunzione che, isolatamente considerata è priva, nella sostanza, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e quindi da sola insufficiente a giustificare un accertamento. Anzi, è lo stesso principio di antieconomicità – vale a dire un disallineamento rispetto a un comportamento per così dire normale che non ha alcun fondamento giuridico.

La stessa circolare della G. di F., richiamata al punto precedente, quando dà indicazioni ai verificatori in relazione alle contestazioni basate sull'antieconomicità, raccomanda *"che le motivazioni di eventuali riprese a tassazione fondate su parametri del genere indicato devono essere adeguatamente argomentate e supportate da una pluralità di parametri oggettivi, significativamente consistenti"*. E, ancora, sempre in relazione a questo tipo di riprese, afferma che *"la motivazione del disconoscimento della quota del costo ritenuta non congrua dovrà essere particolarmente argomentata, facendo adeguatamente rilevare la grave, precisa e concordante valenza sintomatica della parziale destinazione extra imprenditoriale, risultante dai parametri di riferimento in concreto utilizzati"*.

Quindi è la stessa G. di F. che invita i verificatori a utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti - ammesse nel processo dall'articolo 2729, cod. civ. - cioè un processo logico - argomentativo, un ragionamento che, da un fatto noto, porti a ritenere verosimile un fatto ignoto. La criticità negli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate sta proprio nella grave carenza del ragionamento, ritenendo "fatto noto" quello che non è altro che un insieme di opinioni e luoghi comuni privi di connessione logica. Peraltro, l'assenza nel nostro ordinamento tributario, di una norma che consenta di valutare come antieconomico il comportamento del contribuente, nonostante la posizione di una parte della Cassazione, delegittima di per sé, normativamente, le riprese fondate su questa asserzione.

L'articolo 90, comma 8, L. 289/2002

La posizione dell'Agenzia delle entrate sul disposto dell'articolo 90, L. 289/2002 la si trae leggendo il § 8 della circolare n. 21/E/2003 secondo il quale *"Il comma 8 dell'articolo 90, L. 289/2002 prevede che i corrispettivi, in denaro o in natura, erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, oltre che ad altri soggetti, per l'importo annuo non superiore a 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicità". La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'allora in vigore articolo 74, comma 2, Tuir nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei 4 anni successivi"*.

La circolare richiamata conferma che la norma in esame prevede che, in ogni caso, le somme erogate dalle imprese ai soggetti indicati, nel limite ivi previsto, e senza entrare nel merito dell'essere le medesime pubblicità o sponsorizzazioni, sono da considerare in ogni caso spese di pubblicità, essendo la spesa di sponsorizzazione una sua specie. Ciò significa che nessuna indagine può essere fatta dall'ufficio a fronte di una siffatta situazione.

Quanto precede è confermato dalla risoluzione n. 57/E/2010, dalla quale si ricava quanto segue: *"Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 90, comma 8, L. 289/2002, con circolare n. 21/E/2003 è stato precisato, al § 8, che la stessa introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una "presunzione assoluta" circa la natura delle somme corrisposte, fra l'altro, alle società e associazioni sportive dilettantistiche. In forza di detta presunzione, le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite d'importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei 4 successivi"*.

In questi interventi di prassi l'ufficio ammette la presunzione assoluta circa la natura delle somme corrisposte, qualificandole come spese di pubblicità e pertanto deducibili nel limite di 200.000 euro, ma lascia a libera interpretazione la possibilità di sindacare sull'antieconomicità delle stesse. Questa "non posizione" ha dato adito, ancora una volta, a giudizi giurisprudenziali che, pur riconoscendo che le spese di sponsorizzazione erogate alle associazioni sportive fossero spese di pubblicità deducibili fino a 200.000 euro, non mancavano di intervenire sull'antieconomicità della spesa.

A oggi, pur essendo prevalente la posizione secondo la quale l'ufficio non può sindacare la congruità della sponsorizzazione, rimane qualche meteora che esprime posizioni di chiusura. Una di queste, la sentenza n. 6014/2020, con la quale la Cassazione ritiene che la deduzione automatica delle spese di sponsorizzazione fino a 200.000 euro non esime dalla verifica dell'effettività delle pattuizioni e, soprattutto, dal riscontro in termini di ritorno d'immagine e fatturato, altrimenti si tratterebbe di una non qualificata "erogazione", come tale, indeducibile. L'affermazione di questa sentenza è sicuramente bizzarra in quanto è la conseguenza di una distinzione tra "sponsorizzazioni spese di rappresentanza" e "sponsorizzazioni spese di pubblicità". Partendo dall'assunto che le spese di sponsorizzazione hanno la natura di spese di pubblicità con obbiettivi di diffondere un marchio, un prodotto e cercare al contempo di incrementare il fatturato, mentre le spese di rappresentanza hanno lo scopo di fornire un'immagine dell'azienda di "floridezza" si spera che, quanto sentenziato dalla Corte sia "un'incidente di diritto tributario" e non un ripensamento su un orientamento ormai consolidato. Testimonianza di ciò ne è l'ordinanza della Cassazione n. 21452/2021 qui in commento, la quale sulla falsariga dei propri analoghi precedenti (si veda sentenze n. 8981/2017, n. 14232/2017, n. 14235/2017 e n. 16113/2018) ha confermato il giudizio prevalente, argomentando che l'articolo 90 introdotto dalla L. 289/2002 intende perseguire un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e favorire, tramite la leva fiscale, la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e per questo degne di protezione. Con questa norma il Legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico. Non si può quindi negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza che è di natura qualitativa e non quantitativa (si veda sentenze n. 33030/2018, n. 33120/2019 e n. 3017/2020) e non è quindi basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostiene il costo. Non solo, secondo i giudici di legittimità, risulta anche "improponibile" se non "impossibile" individuare l'ammontare congruo di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito. Se l'Agenzia delle entrate non muove contestazioni afferenti alla effettiva corresponsione delle somme di denaro da parte del contribuente e non si disconosce che l'attività sia stata realmente eseguita, si applica *tout court* l'articolo 90, comma 8, L. 289/2002 che, riassumendo, richiede vengano rispettate le seguenti condizioni:

1. il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
 2. sia rispettato il limite quantitativo di spesa fissato a 200.000 euro;
 3. la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor;
 4. il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
- L'ordinanza in commento, pur non essendo per fortuna novativa in riferimento alla presunzione che le spese di sponsorizzazione siano qualificate come spese di pubblicità integrando al contempo il concetto di inerenza e congruità, conforta sul fatto che l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità sia indirizzato a disincentivare gli uffici a sindacare l'operato degli imprenditori, valutando ex post i risultati ottenuti con l'incremento dei ricavi. L'applicazione dell'articolo 90, comma 8, L. 289/2002 supera una considerazione che gli uffici dovrebbero fare ovvero, che l'impegno finanziario per le spese di sponsorizzazione costituisce un rischio per l'imprenditore il quale tende a ottenere un incremento del fatturato, ma senza avere la certezza che i risultati siano quelli sperati.

Riferimenti normativi

Cassazione n. 21452/2021
articolo 108, comma 2, Tuir
articolo 109, comma 5, Tuir

Il conferimento di partecipazioni “qualificate” nella prassi dell’Agenzia delle entrate

Il regime dei conferimenti di partecipazioni qualificate introdotto con il comma 2-bis dell’articolo 177, Tuir ha fatto emergere fin da subito rilevanti dubbi applicativi che sono stati solo in parte affrontati dall’Agenzia delle entrate, la quale ha comunque adottato un approccio interpretativo piuttosto restrittivo. L’intervento ripercorre i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con le risposte a interpello pubblicate dal luglio 2020 al luglio 2021.

La disciplina del conferimento di partecipazioni “qualificate”

Nell’ambito della disciplina del conferimento di partecipazioni di cui all’articolo 177, Tuir, l’articolo 11-bis, D.L. 34/2019 ha introdotto il nuovo comma 2-bis¹ il quale prevede che il regime di “neutralità indotta”, o di “realizzo controllato”², delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni di controllo di cui all’articolo 177, comma 2, Tuir, si applichi anche ai conferimenti relativi a partecipazioni che non consentono di acquisire il controllo ma che, comunque, superano la soglia per essere considerate “qualificate”.

In particolare, la nuova disciplina si applica a condizione che il conferimento abbia a oggetto, “complessivamente”, partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, o una partecipazione al capitale superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli quotati o meno su mercati regolamentati.

Il riferimento, in sostanza, è alla nozione di partecipazioni “qualificate” prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir.

Inoltre, se il conferimento riguarda azioni o quote in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (società *holding*), la soglia di qualificazione deve essere verificata in capo a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, Tuir, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

È, infine, previsto un altro specifico requisito in quanto il comma 2-bis si applica solo se le partecipazioni “qualificate” sono conferite in società, già esistenti o di nuova costituzione, che risultino “interamente partecipate dal conferente”.

Per il resto, i requisiti soggettivi per l’applicazione del comma 2-bis sono gli stessi di quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 177, Tuir per quanto riguarda le partecipazioni di controllo³. Pertanto, la società le cui partecipazioni sono conferite e la società conferitaria devono essere necessariamente società di capitali fiscalmente residenti in Italia, mentre per quanto riguarda il

¹ Comma 2-bis, articolo 177, Tuir: “Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma”.

² Quello di cui all’articolo 117, Tuir non è, infatti, un regime di neutralità fiscale, bensì una speciale modalità di determinazione della plusvalenza da conferimento di partecipazioni (alternativo all’ordinario regime basato sul valore normale ex articolo 9, Tuir), improntato sul comportamento contabile tenuto dalla società conferitaria, dato che le azioni o quote ricevute a seguito del conferimento, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso (derivante sia dall’aumento di capitale sia dall’eventuale sovrapprezzo). Nel particolare caso in cui tale aumento di patrimonio netto complessivo dovesse coincidere con la somma dei valori fiscalmente riconosciuti delle partecipazioni conferite, l’operazione risulterebbe neutra per i conferenti, per cui il regime viene definito a “realizzo controllato” o di “neutralità indotta”.

³ Comma 2, articolo 177, Tuir: “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.

soggetto conferente non vi è alcun requisito particolare e, di conseguenza, si può trattare anche di una persona fisica che agisce al di fuori del regime d'impresa⁴.

Il fatto che i presupposti applicativi del regime fiscale di conferimento di partecipazioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 177, Tuir si discostino sensibilmente da quelli del comma 2 del medesimo articolo ha contribuito ad alimentare una serie di questioni applicative in merito alla nuova disciplina di conferimento delle partecipazioni "qualificate"⁵.

L'impossibilità di effettuare conferimenti plurimi

Una prima questione riguarda la possibilità di effettuare conferimenti "plurimi" anche nell'ambito della disciplina del conferimento di partecipazioni "qualificate" ai sensi del comma 2-*bis*, ovvero l'eventualità che i soggetti conferenti possano essere più di uno nell'ambito della medesima operazione.

Si può trattare, ad esempio, del caso in cui 2 soggetti conferiscono partecipazioni non qualificate (ad esempio dell'11% ciascuna), ma che consentono alla conferitaria di acquisire una partecipazione qualificata (22%), oppure il caso in cui 2 soggetti conferiscono nella stessa società partecipazioni di per sé già qualificate (ad esempio 21% ciascuna), ma che non permettono comunque alla conferitaria di ottenere il controllo (per cui non risulta applicabile la disciplina del comma 2).

La possibilità di effettuare conferimenti plurimi è stata, infatti, confermata dalla prassi ministeriale⁶ per quanto riguarda le partecipazioni di controllo ai sensi del comma 2 in quanto, in tal caso, il requisito del controllo va valutato avendo riguardo alla situazione non già del conferente, bensì della conferitaria.

Pertanto, ai sensi del comma 2 può essere oggetto di conferimento anche una partecipazione che di per sé non rappresenta una percentuale di controllo (ovvero il 50% più uno dei diritti di voto), purché aggiunta a quelle eventualmente già in possesso della società conferitaria o contestualmente conferite da altri soggetti nell'ambito della stessa operazione, sia sufficiente per far acquisire il controllo della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.

I requisiti previsti dal comma 2-*bis* sono però diversi perché in questo caso la norma non richiede che a fronte del conferimento la società conferitaria acquisisca una partecipazione "qualificata", ma che la partecipazione conferita sia già di per sé "qualificata".

Nonostante ciò una parte della dottrina aveva ritenuto che la disciplina del comma 2-*bis* potesse essere applicabile anche ai conferimenti plurimi perché il fatto che la norma utilizzi il singolare, riferendosi al "conferente", non precluderebbe la possibilità di ritenere che i soggetti conferenti possano essere anche più di uno.

Ciò alla luce di quanto chiarito dalla prassi ministeriale in merito al citato comma 2, il quale utilizza anch'esso il singolare (riferendosi al "reddito del conferente"), ma l'Agenzia delle entrate ha confermato che possa intendersi anche al plurale, ovvero ai "conferenti".

Secondo detta corrente di pensiero, in presenza di più conferenti deve altresì ritenersi che la verifica della soglia di qualificazione della partecipazione debba riferirsi alla somma delle partecipazioni conferite nell'ambito del medesimo atto. Il comma 2-*bis* utilizza, infatti, l'avverbio "complessivamente", con ciò lasciando intendere che, qualora vi siano più conferenti, debba farsi riferimento alla somma dei diritti "globalmente" conferiti⁷.

Pure per quanto riguarda l'ulteriore requisito che la società conferitaria risulti "*interamente partecipata dal conferente*", tale previsione potrebbe intendersi declinabile anche al plurale, nel senso che qualora vi siano più conferenti che apportano complessivamente una partecipazione qualificata, la società conferitaria risulterebbe partecipata unicamente da detti conferenti⁸.

⁴ Cfr. risoluzione n. 43/E/2017.

⁵ Altra differenza tra le 2 norme riguarda la "penalizzazione" ai fini dell'applicazione della "pex" prevista per il conferimento di partecipazioni di collegamento. Per la successiva cessione delle partecipazioni conferite da parte della società conferitaria è, infatti, stabilito che il periodo di possesso ex articolo 87, comma 1, lettera a), Tuir, ordinariamente previsto di 12 mesi, è esteso fino al 60° mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni (ovvero 5 anni).

⁶ Si veda, da ultimo, la risposta a interpello n. 170/E/2020.

⁷ Cfr. F. Zecca, R. Michelutti, "Favoriti i conferimenti da parte dei non imprenditori", Il Sole 24 Ore del 23 luglio 2019, pag. 20; A Spinzi, F. Innocenti, F. Nobili, "Conferimenti di quote: chance da sbloccare", Il Sole 24 Ore del 28 ottobre 2019, pag. 18.

⁸ Cfr. E. Vial, "Il conferimento congiunto di partecipazioni qualificate", in Enews del 26 Febbraio 2020.

Altri autori hanno invece escluso fin da subito che il comma 2-*bis* possa applicarsi in presenza di conferimenti multipli, ciò in quanto la norma, riferendosi al sostantivo singolare "conferente", sembra prevedere unicamente la costituzione di società unipersonali.

Secondo detta corrente di pensiero, inoltre, il riferimento alle partecipazioni "complessivamente" conferite non potrebbe essere inteso nel senso di consentire il cumulo di partecipazioni appartenenti a diversi soggetti. Semmai ciò consentirebbe di determinare la soglia di qualificazione, da parte del medesimo soggetto conferente, considerando diverse tipologie di partecipazioni da esso possedute, nonché di diritti o titoli attraverso i quali possono essere acquisite tali partecipazioni, nel complesso idonei a consentire il superamento delle soglie partecipative rilevanti, così come previsto dall'articolo 67, Tuir.

Sulla questione si è pronunciata l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, con 4 risposte a interpello rese tra i mesi di luglio e settembre del 2020.

In dette risposte l'Agenzia delle entrate ha escluso la possibilità di applicare l'articolo 177, comma 2-*bis*, Tuir ai conferimenti plurimi, siano essi di partecipazioni singolarmente di entità inferiore o superiore alla soglia di qualificazione.

In particolare, nella risposta a interpello n. 229/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha affermato che *"il riferimento al "conferente" porta a ritenere che la volontà del Legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate"*. L'Agenzia ritiene che nel regime delineato dall'articolo 177, Tuir coesistano 2 discipline aventi presupposti e ambiti di applicazione differenti, essendo diverse le finalità.

Mentre nel comma 2 l'obiettivo finale è il conseguimento del c.d. "controllo di diritto" della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non del/dei conferente/i), nelle operazioni riconducibili al comma 2-*bis*, viceversa, viene attribuita rilevanza all'oggetto del conferimento (che deve essere una partecipazione definibile come qualificata, richiamando il citato comma 2-*bis* i medesimi requisiti indicati nell'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir) e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Secondo l'Agenzia delle entrate, con il comma 2-*bis* il conferente sostanzialmente "converte" una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una *holding* unipersonale riconducibile al singolo conferente.

Nelle successive risposte a interpello n. 309/E/2020, n. 314/E/2020 e n. 315/E/2020, pubblicate nel mese di settembre del 2020, l'Agenzia delle entrate ha integralmente confermato la suddetta impostazione, negando la possibilità di effettuare conferimenti di partecipazioni qualificate da parte di più soggetti in quanto in tal caso non risulta integrato il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-*bis*, ovvero le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Pertanto, il conferente deve essere necessariamente un unico soggetto.

A tale riguardo una parte della dottrina ha evidenziato che risulterebbero comunque agevolabili più conferimenti di "partecipazioni qualificate" effettuati in successione dallo stesso conferente nei confronti della medesima società conferitaria unipersonale, perché in tal caso il requisito della partecipazione qualificata e quello del conferimento in società partecipata unicamente dal conferente risulterebbero rispettati⁹.

Il conferimento di diritti "parziali" su partecipazioni "qualificate"

Altro dubbio interpretativo riguardava la possibilità di conferire, ai sensi del comma 2-*bis*, parteci-

⁹ In tal senso G. D'Angelo, M. Baggetti, "Scambio di partecipazioni qualificate: aspetti applicativi", in *Il Fisco* n. 39/2019, pag. 3723.

pazioni qualificate detenute in nuda proprietà o in usufrutto, tenuto conto che per quanto riguarda la disciplina delle partecipazioni di controllo di cui al comma 2 l'Agenzia delle entrate¹⁰ ha affermato la necessità che il conferimento debba avere a oggetto, contestualmente, sia il diritto di nuda proprietà (che attribuisce lo status di socio), sia quello di usufrutto (che attribuisce, salvo deroghe, il diritto di voto necessario a far acquisire il controllo alla conferitaria), mentre non rientrano nell'ambito del comma 2 i conferimenti dei soli diritti parziali.

Ovvero non è possibile conferire azioni o quote in usufrutto o in nuda proprietà, qualora non vi sia il contestuale conferimento, nell'ambito della medesima operazione, degli specifici diritti complementari (rispettivamente, nuda proprietà e usufrutto) necessari ad attribuire al soggetto la proprietà piena delle partecipazioni¹¹.

Tuttavia, nel caso specifico del conferimento di partecipazioni di "minoranza", ai sensi del comma 2-bis, per il superamento della soglia di "qualificazione" è richiesta, alternativamente, la percentuale dei diritti di voto superiore al 20%, oppure la titolarità di una quota di capitale non inferiore al 25% (nei casi di società non quotate), per cui alcuni autori avevano ritenuto possibile che nell'ambito del comma 2-bis potessero essere conferite, autonomamente, partecipazioni in nuda proprietà o in usufrutto (nel primo caso con diritti di voto superiori al 20% e nel secondo caso con partecipazione al capitale superiore al 25%)¹².

I dubbi sulla possibilità di conferire, ai sensi del comma 2-bis, partecipazioni detenute in usufrutto è stato risolto negativamente dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 381/E/2020 pubblicata nel mese di settembre del 2020, da parte della Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Secondo la citata risposta, la collocazione del comma 2-bis all'interno della disciplina generale di cui all'articolo 177, Tuir, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2-bis alle "partecipazioni conferite", lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di "scambio di partecipazioni", ovvero quelle che hanno a oggetto partecipazioni la cui titolarità consenta alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata.

Invece, la titolarità di un diritto reale di godimento, quale l'usufrutto sulle partecipazioni della società conferita, ancorché munito dei corrispondenti diritti di voto, preclude la configurabilità di uno "scambio" tra le partecipazioni oggetto di conferimento e le partecipazioni ricevute dal conferente. Ciò in quanto la titolarità delle partecipazioni conferite permane in capo ai nudi proprietari, non conferenti.

Questa è, infatti, la tesi prevalente in dottrina, per la quale l'usufruttuario non risulta qualificabile come "socio" della società, in quanto tale *status* spetterebbe solo al nudo proprietario¹³.

Pertanto, il conferimento di meri diritti di usufrutto non è idoneo a integrare in capo al conferente l'esistenza di una partecipazione oggetto di scambio, quanto piuttosto di un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione medesima, con conseguente inapplicabilità del regime a "realizzo controllato", di cui al comma 2-bis dell'articolo 177, Tuir.

Tale posizione è stata ribadita con la successiva risposta a interpello n. 238/E/2021, pubblicata nell'aprile del 2021, da parte della medesima Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Nell'occasione è stato, infatti, confermato che la rilevanza attribuita alle "partecipazioni" ricevute a seguito dell'operazione di conferimento, esclude l'accesso al regime ai conferimenti di meri diritti di usufrutto, atteso che i conferimenti rilevanti secondo la disciplina recata dal comma 2-bis sono quelli che hanno per oggetto partecipazioni la cui titolarità consente alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata.

Ma la risposta a interpello n. 238/E/2021, diversamente dalla precedente, si pronuncia anche sulla

¹⁰ Si veda la risposta a interpello n. 290/E/2019.

¹¹ Fa eccezione il caso in cui il diritto di voto è attribuito alla nuda proprietà, perché in tale ipotesi anche il conferimento della sola nuda proprietà rientra nell'ambito del comma 2.

¹² Cfr. P. Ceppellini, R. Lugano, "Il conferimento di partecipazioni di minoranza: aspetti applicativi e profili abusivi", in *Corriere Tributario* n. 4 del 2020, pag. 341.

¹³ Si veda la massima H.G.34 del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie.

questione della possibilità di conferire ai sensi del comma 2-*bis* partecipazioni "qualificate" detenute in nuda proprietà.

In tal caso, alla luce della formulazione della lettera a) del comma 2-*bis*, che richiama, oltre che i diritti di voto, anche la partecipazione al capitale, secondo l'Agenzia delle entrate il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto è astrattamente idoneo a integrare i presupposti della norma in esame.

Pertanto, possono rientrare nell'ambito della disciplina di cui al comma 2-*bis* i conferimenti di partecipazioni detenute in nuda proprietà (i quali sono privi, secondo la disciplina ordinaria, di diritti di voto), purché essi rappresentino una partecipazione al capitale della società conferita almeno del 25% (o del 5% se società quotata), come previsto dalla norma.

In tal caso, infatti, la percentuale di qualificazione risulta rispettata e inoltre è verificata la condizione in base alla quale la società conferitaria acquisisce la qualifica di socio della società conferita, perché, come detto, i diritti di nuda proprietà su partecipazioni non consentono di esercitare il diritto di voto, salvo deroghe, ma attribuiscono lo status di socio.

A maggior ragione potranno essere oggetto di conferimento ai sensi del comma 2-*bis* le partecipazioni "qualificate" detenute in nuda proprietà le quali, secondo la disciplina convenzionale intervenuta tra le parti, attribuiscono al nudo proprietario anche i diritti di voto.

Il conferimento di società holding e il possesso indiretto di partecipazioni "sotto soglia"

Ulteriori dubbi interpretativi erano sorti al ricorrere della fattispecie, contemplata nel penultimo periodo del comma 2-*bis*, che riguarda la verifica delle soglie di "qualificazione" che danno diritto ad accedere al regime di realizzo controllato nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in società *holding* ("*società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni*"), per le quali occorre tenere conto del rapporto partecipativo indiretto e dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa.

In tale ambito occorre avere riguardo all'entità delle partecipazioni indirettamente detenute, perché la norma precisa che "le percentuali di qualificazione di cui alla precedente lettera a) ... si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale" secondo la definizione rilevante ai fini del Tuir. Esse "*si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa*".

In particolare, ci si chiedeva se la detenzione da parte della holding le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, oppure da parte delle società da essa partecipate, di partecipazioni sotto la soglia di "qualificazione", comportasse o meno l'esclusione dall'applicazione del regime in oggetto. Anche in tal caso la soluzione indicata dall'Agenzia delle entrate risulta negativa in quanto con la risposta a interpello n. 57/E/2021 è stato precisato che, atteso il tenore letterale della disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-*bis*, che impone il superamento delle percentuali indicate alla lettera a) per tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale secondo i criteri definiti dall'articolo 55, Tuir, la presenza di partecipazioni "sotto soglia", anche indirettamente detenute dalle società partecipate dalla holding, preclude l'integrazione del predetto requisito di "qualificazione" e, dunque, l'accesso al regime fiscale di cui al comma 2-*bis*.

Le stesse conclusioni erano state affermate con la risposta a interpello n. 429/E/2020, la quale aveva precisato che il tenore letterale della disposizione in esame impone di considerare ai fini del superamento della soglia di qualifica del 20% "*tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, Tuir, in base al quale, ai fini fiscali, per esercizio di imprese commerciali "si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195, cod. civ., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa*".

Nel caso di specie l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto precluso l'accesso al regime di cui al comma 2-*bis* anche in presenza di partecipazioni sotto soglia detenute in alcuni istituti bancari,

seppure di modico valore, in quanto il citato articolo 2195, cod. civ., contempla al n. 4) l'esercizio di "un'attività bancaria o assicurativa" tra quelle che impongono all'imprenditore l'iscrizione nel Registro Imprese.

Anche con la più recente risposta a interpello n. 497/E/2021, l'Agenzia delle entrate ha confermato che il possesso di partecipazioni indirette la cui consistenza è inferiore alle soglie indicate nella lettera a) del citato comma 2-*bis* preclude *ex se* l'accesso al regime del realizzo controllato, in quanto proprio il comma 2-*bis* richiede che, in caso di conferimento di partecipazioni in holding le percentuali indicate nella lettera a) devono riferirsi a "tutte le società indirettamente partecipate" (applicando il metodo del demoltiplicatore). Il richiamo a "tutte" implica che laddove nei confronti di una o più società indirettamente partecipate non venga integrato il requisito della lettera a), il regime del realizzo controllato di cui al comma 2-*bis* non può trovare applicazione.

L'interpretazione ministeriale risulta oltremodo penalizzante perché la presenza nel bilancio della holding di qualsiasi partecipazione sotto la soglia di qualificazione, sia pure per un valore residuale, anche nei livelli inferiori della catena partecipativa della holding (partecipate di secondo livello, terzo livello, etc.), preclude l'integrazione del requisito di cui alla citata lettera b) del comma 2-*bis* dell'articolo 177, Tuir e non consente la fruizione del regime fiscale di realizzo controllato.

Occorre però segnalare che la risposta a interpello n. 429/E/2020 ha fornito una via d'uscita in quanto ha ritenuto non sindacabili, in ottica anti-abuso, le preliminari operazioni di compravendita poste in essere dall'interpellante per disfarsi delle partecipazioni sotto soglia, con il fine di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 177, Tuir.

Tuttavia, la riorganizzazione descritta nell'istanza risultava caratterizzata da indubbia sostanza economica, perché le predette operazioni di compravendita, per come prospettate nell'interpello, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultavano parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentavano, insieme al conferimento che le avrebbe seguite, coerenti con le finalità riorganizzative illustrate dall'istante.

Rimane pertanto il dubbio che eventuali operazioni ante conferimento dirette a integrare i requisiti dell'articolo 177, comma 2-*bis*, Tuir, per applicare il regime di realizzo controllato anziché il regime realizzativo dell'articolo 9 del medesimo Tuir, possano essere qualificate come indebite qualora siano ritenute connaturate dall'assenza di sostanza economica, ancorché i 2 regimi di tassazione del conferimento di partecipazioni dovrebbero essere posti in ogni caso su un piano di pari dignità.

Riferimenti normativi

articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir

comma 2-*bis* dell'articolo 177, Tuir

articolo 11-*bis*, D.L. 34/2019

risposta a interpello n. 381/E/2020

risposta a interpello n. 429/E/2020

risposta a interpello n. 57/E/2021

risposta a interpello n. 238/E/2021

La ristrutturazione del debito gravante sull'abitazione dell'esecutato

La L. 69/2021, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 41/2021, noto anche come Decreto Sostegni, ha introdotto una norma di portata unica ed eccezionale che consentirà ai debitori, purché qualificabili come consumatori, di sospendere o definire l'azione esecutiva sull'immobile oggetto di abitazione principale, cagionata dal mancato pagamento del mutuo con una proposta al creditore sia esso il medesimo istituto bancario ovvero un intermediario finanziario o una società cessionaria del credito. La misura, previa verifica de requisiti di accesso incluso il merito creditizio del debitore, consentirà di pagare il debito mediante la concessione di un nuovo finanziamento, erogato dal medesimo istituto procedente ed eventualmente sottoscritto anche da terzi, al valore attuale del bene oggetto di esecuzione. Lo strumento, tra l'altro, pur riportando limiti specifici fra i quali l'ammontare del credito pendente o la durata massima del piano di ammortamento del nuovo piano, avrà un effetto sospensivo automatico sulle procedure esecutive in corso e potrà essere utilizzato anche come volano per la omologazione semplificata dei piani del consumatore e degli accordi del debitore pendenti nelle procedure di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento.

Una misura di portata eccezionale, temporanea e non organica, in quanto utilizzabile nel limitato periodo di tempo che va dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 21 maggio u.s. e, al momento, fino al 31 dicembre 2022, che consente al consumatore che subisce l'esecuzione sull'abitazione principale di poter richiedere la ristrutturazione o conversione del pignoramento sulla base del valore del bene staggito. Questa, in sintesi, la novità portata dalla norma di conversione del Decreto Sostegni, che, all'articolo 40-ter, introduce il nuovo articolo 41-bis, D.L. 124/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 157/2019. Lo strumento, introdotto dal Legislatore onde fronteggiare gli effetti nefasti della crisi che colpisce famiglie e consumatori e scaturita a seguito della pandemia, si prefigge lo scopo di garantire una ulteriore opportunità per quei debitori che stanno subendo l'azione esecutiva sull'abitazione principale posta a garanzia del mutuo, procedura che potrà essere sospesa grazie alla proposta di rinegoziazione che, a determinate condizioni, diviene vincolante per il creditore procedente e che si suggella nella ristrutturazione del credito maturato per un valore almeno pari a quello del bene su cui verte l'esecuzione. Nello specifico, quindi, la disposizione consente di sospendere l'azione esecutiva, e, conseguentemente, la vendita forzosa dell'abitazione principale oggetto della garanzia, laddove intervenga un nuovo finanziamento del debito che soddisfi il creditore anche parzialmente e che si può concretizzare, alternativamente, in una finanza "ponte" concessa dal medesimo istituto, ovvero dalla società cessionaria del credito, o da un terzo; il finanziamento potrà eventualmente essere sottoscritto anche da un familiare. In tutti questi casi, il concedente beneficerà della medesima e originaria garanzia sul bene ampliata dall'eventuale operatività del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013¹. Ciò che maggiormente interessa del nuovo strumento che, si ribadisce,

¹ Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: (omissis)

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Mef, cui sono attribuite risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, D.L. 112/2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1, L. 92/2012. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'e-

assume veste di temporaneità ed eccezionalità e del quale qui si cercherà di illustrare le sue peculiarità, è la previsione della possibile falcidia, quasi automatica, del debito residuo fino a concorrenza del valore del bene, ciò comportando, all'esito positivo, una nuova forma di esdebitazione per la quota parte non soddisfatta: l'automatismo, infatti, può essere attuato anche in via separata dal più ampio programma di ristrutturazione proposto dal debitore nell'ambito di un piano del consumatore o di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositato ai sensi della L. 3/2012, il cui fine è, per l'appunto, il fresh start conseguente alla esdebitazione di quanto non integralmente soddisfatto.

Procediamo per gradi e, delineata la platea delle fattispecie "patologiche" che la norma cura, è interessante descrivere quali siano i requisiti soggettivi e oggettivi che consentono l'attuazione di tale particolare procedura tesa a consentire il "salvataggio" della prima casa del debitore.

I beneficiari: il consumatore esecutato e i profili oggettivi

Il comma 1 del nuovo articolo 41-bis inserito nel testo della L. 157/2019, stabilisce che la procedura può essere richiesta solo dal debitore-consumatore, individuato in colui che agisce secondo la definizione dettata dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo, D.Lgs. 206/2005², e cioè la "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", lemma che ritorna sovente nelle annose dissertazioni dipanate sull'argomento anche in occasione della vicenda del soggetto "abilitato" a richiedere l'omologazione del piano del consumatore nell'ambito del sovraindebitamento, dibattito che ha spesso interessato anche questa rivista.

Orbene, nel caso specifico, il rimando del Legislatore alla citata norma del codice del consumo, pare qualificare come destinatario della opportunità in commento, solo la persona fisica che, agendo per scopi estranei a una attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ha contratto l'obbligazione al fine di sostenere sul profilo finanziario la sfera personale del proprio agire quotidiano, includendo l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale e per la quale penda l'esecuzione conseguente all'inadempimento per gli effetti di un pignoramento che sia già avvenuto alla data del 21 marzo 2021.

La lettura del comma 1 dell'articolo in commento, induce comunque a una riflessione.

Il Legislatore, pur avendo rubricato la norma con la dicitura "Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva", non pare aver pieno interesse del fenomeno sul piano oggettivo, tanto da evitare un espresso richiamo nel testo alla natura del prestito e all'originario impiego dei fondi concessi. Fra le condizioni di delineate al comma 2 di cui si dirà anche in seguito, il richiamo è all'esistenza di una ipoteca gravante sull'immobile adibito ad abitazione principale del debitore all'atto dell'inizio dell'esecuzione e non al momento della concessione del finanziamento. Tale previsione, da una prima lettura, pare quindi limitare l'operatività ai soli casi in cui il finanziamento, comunque concesso, goda dell'ipoteca di primo grado sull'abita-

conomia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

² L'articolo 3, D.Lgs. 206/2005 definisce:

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

zione principale di proprietà del debitore (inteso come consumatore) e il precedente deve aver lui stesso iniziato l'esecuzione o esser intervenuto in una procedura avviata da altro creditore. Va da sé che così intesa, la mancata previsione sulla genesi del debito che ha cagionato l'esecuzione, che invece come esposto nel titolo, dovrebbe limitarsi ai soli mutui concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa, potrebbe ampliare, e non di poco, le ipotesi di operatività della procedura che potrebbe includere anche il debitore persona fisica che ha avuto accesso ad altre forme di finanziamento, anche di natura non personale, purché oggetto di ipoteca (volontaria o giudiziale?) di primo grado sull'immobile qualificabile come abitazione principale³- e non necessariamente prima casa - ove il creditore precedente abbia iniziato o si sia insinuato nella procedura esecutiva che si intende prima sospendere, e poi estinguere mediante la ristrutturazione del debito ovvero il nuovo finanziamento.

Le modalità e i requisiti della proposta

La novità, che è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è quindi immediatamente utilizzabile dal 22 maggio 2021, consente al consumatore, come appena descritto e che sta subendo l'azione esecutiva per il mancato pagamento di un finanziamento avente a oggetto ipoteca sul bene abitazione principale, di effettuare una proposta al creditore precedente, sia esso una banca, un intermediario finanziario o una società cessionaria del credito (trattasi degli operatori individuati all'articolo 3, L. 130/1999, che effettuano operazioni di cartolarizzazione dei crediti) avente natura eccezionale e non rinnovabile. Sul piano soggettivo quindi, l'ipotesi riguarda tutti i soggetti concedenti il credito, ivi inclusi gli intermediari finanziari che concedono finanziamenti in qualsiasi forma iscritti presso l'albo tenuto dalla Banca d'Italia e le società di cartolarizzazione del credito, cessionarie e loro gestori. In buona sostanza la norma regola tutte le fattispecie di gestione del credito in esecuzione, estendendo la facoltà di proporre la ristrutturazione anche alle società cessionarie del credito.

Sul piano oggettivo, invece, la proposta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero la richiesta di finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore, deve essere pari al minor valore del debito residuo di cui pende esecuzione (comprensivo dei interessi per le rate scadute e non pagate, di quelli successivi e di ogni altro onere incluso nel credito) e quello pari al 75% del valore del bene su cui verte l'esecuzione, come esposto nel successivo avviso di vendita (se presente) ovvero di quanto stimato dall'esperto all'uopo nominato ai sensi dell'articolo 569, c.p.c..

La norma introduce quindi una sorta di falcidia implicita e automatica per i casi in cui il credito complessivo vantato dalla banca sia di importo superiore al valore del bene staggito, non riferen-

³ L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo, L. 160/2019]. Sono assimilate per legge all'abitazione principale le seguenti fattispecie [articolo 1, comma 741, lettera c), n. da 1) a 5), L. 160/2019]:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

A decorrere dall'anno 2020, non è più assimilata all'abitazione principale, invece, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal comune, quest'ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l'assimilazione può essere applicata a una sola di esse [articolo 1, comma 741, lettera c), n. 6), L. 160/2019].

In merito, si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l'assimilazione dell'immobile posseduto da anziani o disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad esempio, quello secondo cui l'abitazione, oltre a non essere locata, non deve essere nemmeno occupata ad altro titolo.

dosi esso a quello di mercato (come nei casi delle operazioni riconducibili al piano del consumatore di cui alla L. 3/2012) bensì a quanto verosimilmente si potrà liquidare in caso di assegnazione del bene con i ribassi di legge. Tale parte della norma rappresenta certamente l'appel più interessante perché, in ipotesi, dovrebbe garantire una maggiore celerità nella liquidazione del credito mediante il rifinanziamento a valori correnti.

La proposta al creditore ovvero a un terzo che si surrogherà nella garanzia ipotecaria e il cui ricavato dovrà essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, potrà essere formulata non solo dal debitore principale ma anche da un suo familiare, del quale si dovrà preliminarmente verificare i requisiti di cui si dirà. In tutte tali ipotesi, il nuovo finanziamento che estingue il debito maturato nella procedura, beneficerà della medesima garanzia ipotecaria con effetto traslativo, dell'eventuale copertura del Fondo prima casa L. 147/2013 e, di non poco conto, produrrà per il debitore principale una esdebitazione automatica per parte rimasta insoddisfatta.

I requisiti oggettivi

Tuttavia la norma detta specifici e ulteriori requisiti sul piano oggettivo, elencati al comma 2 del nuovo articolo 41-*bis*:

- a) l'ipoteca (e quindi l'esecuzione) deve gravare su un immobile costituente l'abitazione principale del debitore sin dalla sua costituzione e l'esecutato, al momento della presentazione della domanda, deve aver rimborsato almeno il 5% della capitale originariamente finanziato;
- b) l'immobile oggetto dell'esecuzione deve consistere nell'abitazione principale e deve essere rimasto tale per l'intero periodo della procedura esecutiva, mantenendo il requisito dei beni non di lusso (pertanto la norma individua una automatica esclusione per gli immobili iscritti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- c) il debito complessivo calcolato nella procedura esecutiva non deve essere superiore a 250.000 euro;
- d) l'importo offerto dal debitore o dal terzo, deve esser pari al minor valore fra il debito per capitale ed interessi maturati nella procedura, e il 75% del prezzo base della successiva asta ovvero, nei casi in cui l'asta non sia stata ancora fissata, quello determinato dall'articolo 569, c.p.c. (ci si riferisce al valore esposto nella ordinanza del giudice che dispone la vendita);
- e) la restituzione dell'importo finanziato o rinegoziato deve avvenire in un periodo compreso fra i 10 e i 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e che comunque la durata, sommata all'età anagrafica del consumatore debitore, non deve superare il numero di 80.

Come è evidente, il Legislatore intende trattare i casi in cui esistano peculiarità che privilegiano il comportamento del debitore e il quantum ancora dovuto al creditore procedente. La lettura del combinato disposto di quanto previsto alle lettere a) e c) del comma, rende ammissibili solo i casi in cui il debitore, prima della esecuzione, abbia almeno restituito un valore pari al 5% del capitale finanziato, senza tener conto di oneri e interessi gravanti sul prestito, e che il debito maturato in esecuzione, questa volta invece comprensivo di tutti gli altri oneri come gli interessi maturati sulle rate scadute e non pagate, quelli moratori successivi e gli altri oneri gravanti sulla obbligazione per effetto dell'inadempimento, non sia superiore all'importo di 250.000 euro. Se a ciò si aggiunge la previsione che l'ipoteca deve gravare su un immobile non di lusso escludendo per espressa previsione alcune categorie catastali, appare evidente come l'intento del Legislatore sia quello di garantire una via d'uscita alle famiglie in cui la patologia dell'inadempimento riguardi proprio i casi di mutui su abitazioni e operazioni finanziarie di valore non elevato e in cui il fenomeno si sia verificato in un momento storico tale da aver consentito al debitore la restituzione, seppur minima, di una quota del capitale preso in prestito.

La proposta del debitore, presenti tali requisiti, potrà essere formulata a un valore inferiore rispetto al debito e, una volta accettata, comporterà una novazione della obbligazione sia nell'an che nel quantum. E, infatti, il nuovo finanziamento che estingue il precedente, anche se emesso dal medesimo creditore, sarà ancorato al valore più basso fra il debito complessivo per cui pende l'esecuzione e il 75% del valore del bene come stimato in esecuzione ovvero del prezzo alla base dell'asta

successiva e sarà ammortizzato per un periodo fino a 30 anni, dipendenti dall'età anagrafica del debitore al momento della concessione. Tali aspetti rappresentano la vera opportunità di garantire una via d'uscita dalla esecuzione e il conseguente blocco alla vendita: la possibilità di rifinanziare il mutuo con la concessione di un nuovo prestito a valori inferiori, che consente l'effetto esdebitativo per la quota parte non restituita in uno a una durata compatibile all'età del debitore. L'operazione, non da ultimo, è vantaggiosa anche sul profilo del tasso di interesse che, certamente, alla luce dell'andamento del mercato, è attualmente più basso di quelli applicati in occasione di contratti di mutuo oggi divenuti titolo per l'esecuzione forzata.

La proposta del familiare

Così delineato, lo strumento potrà essere anche utilizzato, in alternativa del debitore esecutato, dai membri della sua famiglia che hanno facoltà di formulare la proposta direttamente al creditore oppure apportando le risorse contratte a prestito con un terzo che si surrognerà nella originaria garanzia ipotecaria. Va segnalato che il comma 3 individua quali abilitati a effettuare la proposta in luogo del debitore principale sia il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto di cui alla L. 76/2016, che i parenti e gli affini fino al terzo grado. Per queste ultime categorie, si segnala una divergenza con quelli individuati all'articolo 7-bis della più volte citata norma sul sovraindebitamento, L. 3/2012, con cui tale meccanismo agevolativo potrebbe raccordarsi: nella recente riforma della legge sul sovraindebitamento, infatti, la disposizione testé citata include il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto di cui alla L. 76/2016, ma la limita ai parenti fino al secondo e gli affini fino al quarto⁴. La differenza non pare creare alcun problema specifico se non nei casi in cui la procedura sarà inserita in quelle familiari della L. 3/2012 ove, di fatto, potrebbe non essere operativa nei rari casi di rapporti parentali non compatibili fra le 2 disposizioni.

Il familiare, analogamente al debitore, e in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, potrà egli stesso formulare la richiesta di un prestito al finanziatore, anche terzo, la cui provvista sarà destinata all'estinzione della procedura esecutiva a danno del familiare e dell'eventuale debito residuo in caso di parziale soddisfazione. Anche nell'ipotesi dell'intervento del familiare, opereranno sia l'esdebitazione per la parte non riconosciuta che la copertura del fondo di garanzia.

Effetti sulle procedure in corso

Lo strumento, la cui ammissibilità è consentita solo una volta, consentirà di salvare dalla vendita forzosa l'abitazione principale oggetto della esecuzione, sia come procedura a sé stante, sia nell'ambito di un piano del consumatore o di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, laddove l'intervento del terzo finanziatore potrà consentire l'apporto delle risorse per estinguere il mutuo oggetto di ristrutturazione con surroga nella garanzia ipotecaria ed esdebitazione per la quota eventualmente non riconosciuta al creditore precedente.

Già durante l'esame della proposta, il giudice dell'esecuzione, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, dovrà comunque sospendere fino a 6 mesi per poi definitivamente dichiararla cessata all'esito se positivo. La domanda potrà comunque essere proposta, a pena di inammissibilità (?) nelle forme dell'articolo 624-bis, comma 1, secondo periodo, c.p.c. e quindi in ossequio ai termini di 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto. Il giudice provvederà nei 10 giorni successivi e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei 5 giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito *internet* sul quale è pubblicata la relazione di stima.

Operatività della garanzia pubblica sulla operazione

Il comma 4 consente per tali operazioni, da chiunque effettuate, di poter beneficiare della parzia-

⁴ L'articolo 7-bis, L. 3/2012, nell'individuare i casi riconducibili alle procedure familiari, estende l'opportunità di sottoscrivere l'unico piano e/o accordo qualora i debitori siano conviventi ovvero quando il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla L. 76/2016, i parenti fino al quarto grado e gli affini entro il secondo abbiano un sovraindebitamento di origine comune. Nel caso della norma vigente in tema di esecuzioni, parenti ed affini sono considerati con il medesimo grado, limitato per i primi ed esteso per i secondi fino al terzo.

le copertura del Fondo di garanzia sulla prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, nella misura del 50% dell'importo rifinanziato e nel limite delle risorse a esso destinato, che per l'anno 2021 ammontano alla cifra di 8 milioni di euro (importo la cui congruità al momento non consente un giudizio ma che potrebbe rivelarsi insufficiente rispetto alle tante procedure che invece saranno interessate dalla norma).

V'è da aggiungere che il Legislatore, seguendo l'approccio ormai consolidato e che riposa che nelle novità già illustrate nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in tema di sovraindebitamento, pone particolare attenzione alla vicenda della valutazione del merito creditizio. Il comma 5 dell'articolo in commento, infatti, dispone che sia il creditore che il finanziatore, dovranno svolgere la predetta valutazione del merito creditizio del proponente, sia esso il debitore che un suo familiare, al cui esito potranno eventualmente accettare la proposta.

Conclusioni

Il complesso di norme introdotte, pur di non semplice e immediata attuazione, rappresenta una spinta risolutiva delle procedure esecutive che colpiscono le famiglie sovra indebitate e oggetto dell'esecuzione sulla prima casa. Essa, se adeguatamente applicata, avrà effetti diretti sul meccanismo del "fresh start" su cui, in materia di sovraindebitamento, il Legislatore è ampiamente intervenuto nella riforma dello scorso dicembre.

Riferimenti normativi

articolo 41-*bis*, D.L. 124/2019

articolo 3, L. 130/1999

articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013

articolo 569, c.p.c.

articolo 624-*bis*, comma 1, secondo periodo, c.p.c.

A man with a beard and a watch is looking intently at a laptop screen. Another person's hand is pointing at the screen with a blue pen. The background is a blurred office setting with a window showing greenery.

TeamSystem Enterprise

Esperienza digitale per le Aziende

Un nuovo modello di sistema gestionale:
veloce e dinamico, costruito intorno alle esigenze
dell'impresa, incentrato sul valore dei dati
e sull'accesso rapido ai programmi.

Per info: www.teamsystem.com/enterprise

TEAMSYSTEM BUSINESS REVIEW

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

Editrice TeamSystem

Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro

Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

S.E. o O.

Riproduzione vietata



 **TeamSystem**

PREMIUM PARTNER